



TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

Concordato preventivo: [REDACTED] (n. 8/2015)

Giudice delegato: dott. Alessandro Nastri

Commissario giudiziale: dott. PROIETTI LEONARDO

Liquidatore: rag. Paolo Cianchi

Oggetto: istanze depositate dalla [REDACTED] in data 30.12.2016 e dal liquidatore in data 17.01.2017; parere reso dal commissario giudiziale in data 21/02/2017

Il g.d.,

lette le istanze depositate rispettivamente in data 30.12.2016 e in data 17.01.2017 dalla [REDACTED] e dal liquidatore, i quali, premesso che con atto del 06.01.2016 è stata conclusa la vendita dell'azienda da parte della società debitrice alla [REDACTED] in attuazione del piano concordatario, chiedono che venga ordinata la cancellazione dei seguenti vincoli gravanti sugli immobili facenti parte dell'azienda siti in Stroncone, Voc. Vascigliano, distinti al NCEU del predetto Comune al foglio 19, part. 84 sub. 1, 190 sub. 1, 192 sub. 1 e 2, e 196:

- ipoteca volontaria iscritta in data 13.07.2005 a favore della [REDACTED] con R.G. n. 8805 e R.P. n. 2117;
- ipoteca volontaria iscritta in data 13.07.2005 a favore della [REDACTED] con R.G. n. 8805 e R.P. n. 2118;

letto il parere favorevole reso in data 21.02.2017 dal commissario giudiziale;

ritenuto che, sebbene un espresso richiamo all'art. 108 l.f. sia contenuto esclusivamente nell'art. 182 l.f., inerente al concordato con cessione dei beni e non, invece, nell'art. 186-bis l.f. relativo al concordato con continuità aziendale, la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 108 l.f. deve applicarsi in via analogica anche in caso di cessione dell'azienda in esercizio (e, dunque, in continuità aziendale), trattandosi pur sempre di vendita coattiva realizzata nell'ambito di una procedura concorsuale, il cui ricavato è destinato prioritariamente alla soddisfazione dei creditori a favore dei quali è stato iscritto il vincolo (v Trib. Bolzano, 17 maggio 2016, in www.ilcaso.it; *contra* Trib. Roma, 31 luglio 2015, in www.ilcaso.it; sul tema, v altresì Trib. Bolzano, 10 marzo 2015, sempre in www.ilcaso.it);

considerato che peraltro, nel caso di specie, il commissario giudiziale dà atto che il prezzo della vendita è stato integralmente versato sul conto corrente intestato alla procedura concordataria e vincolato alla firma del giudice delegato, per cui non vi è il rischio che la somma venga sottratta alla destinazione prevista in base alla proposta concordataria;

visti gli artt. 108, co. 2, 182 e 186-bis l.f.,

ordina

al competente Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio la cancellazione della formalità di cui in motivazione sugli immobili in essa indicati.

Si comunichi alla società istante, alla società debitrice, al liquidatore e al commissario giudiziale.

Terni, 23/03/2017

Il giudice delegato
(dott. Alessandro Nastri)